



**COMUNICATO UFFICIALE N. 255/L  
DEL 6 GIUGNO 2014**

**LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO**

255/465

**Comunicazioni della F.I.G.C.**

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 174/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Maggio 2014:

Comunicato Ufficiale n. 174/A

Si pubblica in allegato il modello tipo della fideiussione bancaria, prevista dal Comunicato Ufficiale n. 143/A del 6 maggio 2014, che dovrà essere depositata presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B dalle società della medesima Lega.

**Pubblicato in Firenze il 3 Giugno 2014**

IL SEGRETARIO  
Avv. Sergio Capograssi

IL PRESIDENTE  
Rag. Mario Macalli

**ALL. A)**

Alla  
Lega Nazionale Professionisti Serie B  
Via Rosellini, 4  
20124 Milano

e p.c. Alla  
Banca Intesa SanPaolo  
Private Banking

#### GARANZIA BANCARIA A PRIMA RICHIESTA

Con la presente la sottoscritta Banca [•] con sede in [•], capitale sociale Euro [•], codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di [•],[•], numero di iscrizione nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia [•] [*completare con i dati della banca garante*] (la "**Banca Garante**") si impegna irrevocabilmente a pagare la Lega Nazionale Professionisti Serie B (la "**Lega Serie B**") immediatamente alla prima richiesta scritta della Lega Serie B, al momento del ricevimento della stessa, ogni somma, sino alla concorrenza di euro 800.000,00 (ottocentomila/00), dovuta o debenda dalla Società \_\_\_\_\_ in dipendenza di qualsiasi tipo di rapporto economico connesso con la posizione di affiliata alla FIGC e di associata alla Lega Serie B relativo all'attività inerente la stagione sportiva 2014/15 e le precedenti, nonché ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo a titolo di emolumenti per la stagione sportiva 2014/2015.

L'importo di cui alla presente garanzia, una volta incassato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà essere utilizzato per il pagamento di quanto dovuto o debendo dalla anzidetta società ai soggetti sopraindicati.

La presente garanzia viene rilasciata con validità fino al 31 ottobre 2015 con l'intesa che il suddetto importo potrà essere escusso a vista, in una o più volte, "a prima richiesta". Detta richiesta potrà effettuarsi anche mediante invio di comunicazione scritta, da spedirsi entro il predetto termine dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, ed il pagamento dovrà essere effettuato sul conto corrente che sarà indicato dalla Lega Serie B, dietro rilascio di semplice ricevuta, senza alcuna formalità né preavviso.

L'originale di questo atto deve essere restituito alla Banca Garante dopo la data di scadenza nel caso in cui la presente garanzia non fosse stata utilizzata ovvero, in caso contrario, dopo che le richieste della Lega Serie B siano state integralmente soddisfatte dalla Banca Garante.

La presente garanzia viene prestata con espressa volontà di deroga, se ed in quanto invocabili, agli artt. 1957 (con rinuncia espressa al beneficio di escussione del debitore principale), 1945 e 1955 cod. civ., atteso che la Lega potrà, come sopra precisato, esigere il pagamento immediato, senza che dalla Banca Garante sia possibile opporre le eccezioni sollevabili da debitore garantito.

La sottoscritta Banca si obbliga espressamente a non richiedere controgaranzie di sorta alla Società rinunciando, in ogni caso, ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o di surroga nei confronti della stessa.

Resta, infine, inteso che, in caso di ritardo nella corresponsione degli importi richiesti e dovuti, saranno corrisposti dalla Banca Garante gli interessi di mora in misura pari al tasso effettivo globale medio vigente maggiorato di due punti percentuali dalla data di richiesta sino all'effettivo saldo, o comunque nei limiti di cui alla L. 108/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Banca Garante prende, infine, atto che per qualsiasi controversia inerente la presente garanzia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

---

Per le finalità di cui all'art. 1341 cod.civ. dichiariamo di approvare espressamente:

- a) la deroga al disposto degli artt. 1945, 1955 e 1957 cod.civ., se ed in quanto invocabili;
  - b) l'utilizzazione della garanzia "a prima richiesta";
  - c) la rinuncia ad avvalersi di ogni diritto di regresso e/o surroga nei confronti della Società ed a richiedere alla medesima controgaranzie di sorta;
  - d) l'esclusiva competenza del Foro di Milano
-